

organico per i distretti militari, consistenti in un aumento di personale che si doveva raggiungere con richiami di ufficiali dalla posizione ausiliaria.

« Con tali provvedimenti però non si voleva per nulla a modificare l'organico del ruolo transitorio dei distretti fissato dalla legge 17 luglio 1910 nei seguenti termini:

40 colonnelli;

32 tenenti colonnelli;

44 maggiori;

176 capitani;

quindi non furono variate le condizioni di carriera quali erano consentite nei limiti del detto organico.

« Le garanzie imposte dal decreto 26 novembre 1914 per salvaguardare i diritti all'avanzamento e alla priorità nel Comando degli ufficiali del personale dei distretti in servizio effettivo furono pienamente rispettate.

« Occorre anzitutto a questo riguardo rimettere che per legge le promozioni nel personale dei distretti non possono effettuarsi se non dopo avvenute quelle degli ufficiali delle quattro armi di pari grado e di anzianità.

« E non appena si verificò tale condizione e fu quindi possibile promuovere ai gradi superiori (tenente colonnello e colonnello) gli ufficiali del ruolo speciale, si affidò a questi il comando di distretto, revocando il ricollocamento in congedo degli ufficiali della posizione ausiliaria che ne erano investiti.

« Quindi nell'applicazione del decreto 3 novembre 1914 non vi fu nè ritardo nè restrizione alcuna, ma soltanto quella limitazione che era imposta dalle disposizioni che regolano l'avanzamento di questa categoria di ufficiali.

« Quanto alla circostanza lamentata che gli ufficiali in congedo, un tempo alle dipendenze degli ufficiali del ruolo transitorio dei distretti, trovansi ora con gradi superiori a questi ultimi, essa va attribuita al principio generale cui s'informa la legge sull'avanzamento, e cioè che le promozioni degli ufficiali in servizio attivo permanente avvengono separatamente per arma e corpo secondo le vacanze e le esigenze dei vari ruoli.

« Ora, mentre le promozioni degli ufficiali in congedo delle varie armi sono subordinate soltanto (articolo 17 legge sull'avanzamento) a quelle degli ufficiali effettivi del corrispondente ruolo, le promozioni invece degli ufficiali dei distretti

in servizio attivo, come si è già accennato, sono sottoposte alla condizione che siano stati prima promossi gli ufficiali delle quattro armi combattenti di pari grado ed anzianità.

« È naturale quindi che gli ufficiali in congedo, appartenenti alle armi che hanno più celere l'avanzamento, vengano a sorpassare nella carriera gli ufficiali in servizio attivo del personale dei distretti.

« Quanto al confronto fatto dai Comandi di distretto coi Comandi di deposito reggimentale, nell'intento di elevare al grado di colonnello tutti i comandanti di distretto, si deve osservare che parecchi Comandi di deposito sono stati affidati anche a tenenti colonnelli; del resto, il paragone non potrebbe indurre ai provvedimenti invocati, in quanto che l'impiego di colonnelli per i Comandi di depositi reggimentali ha un carattere transitorio e occasionale dovuto alle contingenze del momento e non porta di conseguenza l'adozione, in rapporto all'ordinamento dell'esercito, di provvedimenti organici, come invece occorrerebbe per la estensione del grado di colonnello a tutti i comandanti di distretto.

« Le stesse ragioni che consigliarono di limitare ad un determinato numero i colonnelli dei distretti, in rapporto alla diversa importanza di questi, persistono tuttora e dissuadono dal promuovere riforme organiche nel senso voluto, riforme che, se mai, andrebbero studiate quando si verificasse l'opportunità di un riordinamento dei distretti.

« Nè è consentito di collocare fuori quadro i comandanti dei distretti che abbiano raggiunto i limiti di età, giacchè, a senso dell'articolo 58 della legge sull'avanzamento, è sospesa nell'attuale stato di guerra l'applicazione dei limiti stessi.

« Il ministro

« MORRONE ».

**Caporali.** — *Al ministro della guerra.* —

« Per sapere se riconoscano la necessità di concedere speciali sessioni d'esami, seguendo lo stesso trattamento usato ai giovani della classe 1898, agli studenti della classe 1899, allo scopo di non danneggiarli negli studi ai quali sono dedicati da molti anni, e sulla opportunità di utilizzare come aspiranti ufficiali di complemento gli studenti di detta classe se muniti del passaggio di prima in seconda liceale o di primo in secondo corso d'istituto tecnico ».